

Allegato A, ref. 02431

nu 21959

statass1/720

STATUTO

ART. 1) E' costituita una associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE SINDACAL OPERATORI POLIZIA"

(ASSOCIAZIONE SINDACALE CRAL OPERATORI POLIZIA)

ART. 2) L'Associazione ha sede in Palermo, via Agostino Catalano n. 26.

ART. 3) L'Associazione ha durata indeterminata, e non ha fini di lucro.

ART. 4) L'Associazione si prefigge di tutelare l'interesse dei propri

iscritti, Operatori della Polizia di Stato, sotto il profilo normativo,

economico, e di aspirazione nello sviluppo delle carriere. Assume a tal

proposito un ruolo propositivo nei confronti dell'Amministrazione della

Polizia di Stato di raccordo con le Organizzazioni Sindacali regolarmente

riconosciute.

Nell'ambito dello svolgimento della propria attività l'Associazione potrà:

a) promuovere lo studio, iniziative ed attività di natura assistenziale e

sociale per il perseguimento di una solidarietà fra i soci e le loro famiglie;

b) promuovere lo studio, iniziative ed attività di natura culturale,

ricreativa e sportiva che, attraverso una utilizzazione del tempo libero,

promuovono la crescita democratica dei lavoratori nell'attuale contesto

sociale.

In particolare l'Associazione curerà:


1) di indire convegni, conferenze, mostre, concorsi e manifestazioni;

2) di organizzare movimenti ed attività assistenziali, culturali e ricreative

e sportive e quanto altro sarà ritenuto utile ed opportuno per il

perseguimento delle finalità proposte.

Essa intende operare in collaborazione con ogni Ente o Associazione che



abbiano finalità consimili.

ART. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai suoi beni mobili ed immobili, donazioni, dotazioni, contributi, elargizioni e lasciti, somme ricevute a qualsiasi titolo.

ART. 6) L'Associazione ha soltanto soci ordinari. Sono soci ordinari quelli che hanno costituito l'Associazione e tutti quelli che verranno ammessi successivamente a seguito di domanda di ammissione rivolta al Consiglio Direttivo; possono entrare a fare parte dell'Associazione tutti coloro che, appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, possano contribuire con la loro attività al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7) Vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita sociale, osservando il presente Statuto e tutti i regolamenti e disposizioni che l'assemblea dei soci riterrà opportuno emanare.

La misura dell'importo della quota associativa verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 8) La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie;

b) per morosità (che si verifica per il mancato pagamento di due quote annuali nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo);

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;

d) per morte.

M. P. Carmelo



ART. 9) L'esclusione dall'Associazione è pronunziata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso nei confronti dell'Associazione, o che non osservi le norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti e disposizioni che emanerà l'assemblea dei soci, che tenga un comportamento immorale, scorretto e comunque contrario ai principi dell'Associazione, che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione.

ART. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio stesso.

ART. 11) L'Assemblea è costituita da tutti i soci e funziona e delibera ai sensi di legge.

ART. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri liberamente nominati dall'Assemblea secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, ove non abbia provveduto l'Assemblea.

Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed

all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Presidente, al Vice-Presidente ed al Segretario spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute, per l'espletamento dell'incarico .


ART. 13) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluso soltanto quanto per legge o per statuto è di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

E così, tra l'altro, senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo, ma soltanto esemplificativo, il Consiglio Direttivo potrà:

- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi, compiere tutte le operazioni presso qualsiasi Istituto di credito o banca, operando anche allo scoperto;
- stipulare convenzioni con professionisti;
- procedere all'assunzione di personale dipendente;
- riscuotere somme da chiunque, rilasciandone quietanza, accettare donazioni, e compiere tutte le operazioni commerciali, economiche e finanziarie che saranno ritenute utili e/o necessarie o semplicemente richieste per lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 14) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri spettano al Vice-Presidente.



ART. 15) Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni delegabili ad uno dei suoi membri, che in tal caso assumerà anche la veste di Consigliere Delegato.

ART. 16) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvederà a compilare il bilancio, accompagnandolo con la sua relazione. Tale bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il trenta aprile dell'anno successivo.


E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

ART. 17) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i relativi poteri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18) Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge e del Codice Civile in materia di Associazione, nonché la normativa fiscale - tempo per tempo - vigente.

*Falegn 17 Settembre 2000*  
*Mario Lorenzini*



Registrato

a Palermo

il 5-1-2001

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Palermo, li 12 GEN. 2001

al n. 96 R.C.

